


13 novembre 2019



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



## Le prove dell'origine preferenziale

Maurizio Traviglia  
Ufficio delle Dogane di Bologna

## PROVE DELL'ORIGINE

- Certificato EUR 1, previsto dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
- Certificato EUR MED, previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell'Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea, applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea, e rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione
- Certificato ATR, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione
- Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine, tale attestazione può essere apposta da qualsiasi esportatore, ma solo per le esportazioni di valore fino a 6.000 euro



## MODALITA' RILASCIO CERTIFICATI

### PRASSI

nota n. 6305 del 30.05.2003

Circolare n. 11/D -2010

nota n. 125912/RU/2018

nota n. 91965 del 26 luglio 2019



1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 VE N. S 76468	
		Prima di compilare il formulario consultare la nota al retro.	
3. Destinataro (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
		Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
7. Osservazioni			
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello _____ del _____ Ufficio doganale _____ Timbro		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.	

REPUBBLICA ITALIANA  
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA ART. 14. ORDINANZA DEL 14/03/2019  
Per le merci non tassate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla miliga"  
BASSANO DEL GRAPIONE NUMERO 11 - TELER 0445 245256  
Via degli Eroi, 73 - 36100 Bassano del Grapione (VI) - FAX 0445/245246  
solo quando le norme nazionali del paese o territorio di destinazione lo richiedano.





## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

**DICHIARA** che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

**PRECISA** le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare alle suddette condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

**PRESENTA** i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

**SI IMPEGNA** a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della propria contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

**CHIEDE** il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

- Raccolta informazioni di origine sui beni acquistati tramite la «dichiarazione d'origine del fornitore»
- Valorizzazione origine delle componenti nella distinta base
- Verifica requisiti della regola dell'origine preferenziale del prodotto

## Procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione di prove dell'origine Articolo 61

### **Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione** (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Nel fornire all'esportatore o all'operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore.

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all'articolo 62 del presente regolamento.

2. La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

3. La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci

## Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento .....<sup>(1)</sup> sono originarie di .....<sup>(2)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(3)</sup>.

Dichiara<sup>(4)</sup>:

- Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....<sup>(5)</sup>

.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>

## Dichiarazione a lungo termine del fornitore (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).
  
2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:
  - a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
  - b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
  - c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.
  
3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire



**Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(2)</sup>

che sono regolarmente fornite a .....<sup>(3)</sup>, sono originarie di .....<sup>(4)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(5)</sup>.

Dichiara<sup>(6)</sup>:

Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al .....<sup>(7)</sup>.

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....<sup>(8)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

.....<sup>(10)</sup>

## CRITICITA' DICHIARAZIONE FORNITORE

- Descrizione degli articoli forniti
- Indicazione dei Paesi accordisti
- Periodo di validità
- Variazione origine non comunicata
- Sottoscrizione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante della ditta fornitrice

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

## Normativa e prassi

- ❖ artt. 67, 119, 120 RE
- ❖ Circolare n. 97/D1999
- ❖ Circolare n. 227/D/2000
- ❖ Circolare n. 45/D/2002
- ❖ Circolare n. 54/D/2004
- ❖ Circolare n. 44/D/2006
- ❖ nota n. 125912 del 27/12/2019

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

## Articolo 67

### **Autorizzazione di esportatore autorizzato (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)**

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.
2. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all'uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato.

3. Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione o in misure adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di tali paesi o territori.
  
4. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell'origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale inizia con il codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. (IT/000/BO/19)
  
5. La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell'origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati.

6. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all'allegato 22-13. (38)

7. Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, **il valore soglia è pari a 6.000 EUR per ciascuna spedizione.**

## ESPORTATORE AUTORIZZATO

Articolo 120 RE stabilisce le autorità doganali dell'Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell'Unione che :

- effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell'Unione;
- offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti;
- le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate;
- attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura;
- controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato;
- possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, se non offre più le garanzie o ne fa un uso scorretto.

# REQUISITI

## SOGGETTIVI

Esportatore (produttore o commerciante di merci originarie) stabilito nel territorio UE.

## OGGETTIVI

Frequenza e regolarità delle operazioni di esportazione (eccetto per la Corea del Sud);

Fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali adeguate prove dell'origine dei prodotti che intende esportare;

E' a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed è in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l'origine.

La contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale



All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio delle Dogane di Bologna

**Oggetto:** Richiesta di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato nel settore dell'origine ai sensi dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).

Il/la sottoscritto/a.....nato/a  
a.....prov.....il.....e residente  
in.....prov.....via/piazza.....n.....C.F.....  
in qualità di titolare/rappresentante legale/soggetto munito di procura della ditta/società  
.....codice EORI.....P.IVA.....con sede legale in.....  
prov.....via/piazza.....n.....tel.....fax .....e-mail.....PEC.....

CHIEDE

il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato per la dichiarazione di origine su fattura delle merci di propria produzione/o prodotte da ..... di origine preferenziale  
..... (indicare il Paese di origine delle merci) esportate verso  
.....(indicare il Paese/i Paesi terzo/i ove le merci vengono esportate).

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- La società istante ha per oggetto la seguente attività .....  
.....;
- la sede dell'attività ove vengono effettuate le esportazioni è stabilita in .....  
.....(indicare eventualmente lo Stato dell'Unione Europea in cui non è stabilito);
- la contabilità e le scritture contenenti la prova dell'origine sono conservate presso.....  
.....;
- la dichiarazione su fattura riguarda le seguenti merci (specificare la Voce della Tariffa Doganale/ o in alternativa descrizione sommaria delle merci), di propria commercializzazione:  
.....  
.....  
.....;
- l'origine preferenziale da dichiarare in fattura rispetta le condizioni richieste dal Protocollo "origine" allegato all'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. (2011/265/UE).



Il/la sottoscritto/a:

- si impegna ad osservare gli obblighi previsti dall'Accordo, in particolare ad apporre la seguente **dicitura della dichiarazione di origine**, in conformità al predetto testo previsto nell'Allegato III del Protocollo di origine:

*“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Autorizzazione doganale n. IT/.../.../...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale..... (indicare il Paese di origine)”.*

- si impegna altresì ad indicare sulla relativa dichiarazione di esportazione, nel riquadro 44, che l’origine è stata attestata sulla fattura (o su altro documento equivalente).
- si assume la responsabilità di comunicare a codesto Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a modifica delle condizioni di base che hanno consentito il rilascio della presente autorizzazione e di conservare per un periodo di cinque anni una copia della bolletta doganale di esportazione unitamente alla copia della fattura corredata di tutta la documentazione idonea a provare l’origine delle merci in relazione al relativo Accordo.

La persona da abilitare ad apporre la firma – manoscritta ed in originale – in calce alla dichiarazione resa sulle fatture (o su altro documento equivalente), è il Sig. .... il cui specimen di firma è allegato alla presente.

Allegato: specimen di firma dell’abilitato ad apporre la dichiarazione su fattura

fotocopia del proprio documento di identità<sup>1</sup>

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi o non più veritieri

Luogo e data

Firma

## ATTO D'IMPEGNO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di  
rappresentante legale della richiedente società \_\_\_\_\_ EORI  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

esercitante l'attività \_\_\_\_\_ ai fini del riconoscimento dello status di  
esportatore autorizzato nell'accordo di libero scambio tra L'unione Europea e \_\_\_\_\_ dichiara  
di:

- impegnarsi a rilasciare le dichiarazioni di origine preferenziale esclusivamente per merci per le quali, al momento del rilascio, si possiedono le prove e/o gli elementi contabili che consentono di dimostrare il carattere originario delle merci;
- assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione d'origine rilasciata qualora incorretta, ovvero di uso improprio dell'autorizzazione;
- assumersi la responsabilità che la persona rappresentante l'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;

- assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta;
- impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;
- impegnarsi a presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualsiasi momento, ogni utile elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalla stessa autorità.

Data \_\_\_\_\_

Firma

# ESPORTATORE REGISTRATO

## Normativa e prassi

- ❖ Art 68 e segg. RE
- ❖ Art 80 e segg. RE
- ❖ Reg (UE) n. 2018/604
- ❖ Circolare n. 13/D/2017
- ❖ nota n. 55972 del 24/05/2018
- ❖ Circolare n. 1/D /2019

# ESPORTATORE REGISTRATO

## Articolo 68

Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

.....

In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione

# ESPORTATORE REGISTRATO

## Art.80 RE

2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 bis, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86, paragrafo 4.
4. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO  
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.

2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).

3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.

4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

## 5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;
- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

## TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

(Periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (3).

..... (4)  
(Luogo e data)

..... (5)  
(Firma e nome stampato dell'esportatore)

- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, indicare il periodo di tempo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo di tempo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. In caso l'informazione sul periodo non sia pertinente, il campo può essere lasciato in bianco.
- (2) Per gli esportatori dell'UE: se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore. Il numero di autorizzazione doganale è necessario soltanto se l'esportatore è un esportatore autorizzato. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.  
Per gli esportatori canadesi: deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero d'impresa, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Per "Canada/UE" si intendono i prodotti in possesso dei requisiti di prodotti originari in base alle regole di origine dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore deve indicare chiaramente la sigla "CM".
- (4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (5) L'articolo 19, paragrafo 3, prevede una deroga all'obbligo di firma dell'esportatore. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

# TESTO DICHIARAZIONE GIAPPONE

(Periodo: dal..... al.....<sup>(1)</sup>)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore...<sup>(2)</sup>) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale.....<sup>(3)</sup>.

(Criteri di origine utilizzati<sup>(4)</sup>)

.....

(Luogo e data<sup>(5)</sup>)

.....

(Nome stampato dell'esportatore)

.....

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**